

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2123 DEL 12/12/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 2207/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Verona, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione riservata unicamente al tirocinio pratico valutativo (TPV) dei propri laureati in Psicologia (con diploma di laurea o con diploma di laurea specialistica - classe 58/S o con laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51) per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo necessario per acquisire l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.

Ai sensi degli artt. n. 27 e n. 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare “convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”, e “convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento”.

Il DM n. 509/99, “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Ai sensi dell’art. 1 del D.I. n. 567 del 20 giugno 2022 coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda Ulss a collaborare per la formazione di professionisti con l’Ateneo richiedente, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione, per lo svolgimento di tirocinio pratico valutativo (TPV) da parte dei laureati in Psicologia, con l’Università degli Studi di Verona, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



**UNIVERSITÀ
di VERONA**

Direzione
**OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI
E SEGRETERIE STUDENTI**

**CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

TRA

L'Università degli Studi di Verona (soggetto promotore), con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale n. 93009870234, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30/06/1956 in qualità di Legale Rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera S.A. 31 Gennaio 2023

E

L'ULSS 8 BERICA con sede in viale Rodolfi 37,36100 Vicenza (di seguito Azienda/Ente/Soggetto Ospitante) C.F./P.IVA 02441500242 – PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 1 del D.l. n. 567 del 20 giugno 2022 coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti laureati in Psicologia (diploma di laurea o diploma di laurea specialistica - classe 58/S in base l'ordinamento previgente o il titolo di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51classe) per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo necessario per acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Art. 2

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto ospitante e iscritto alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno **3 anni**.

Il soggetto ospitante prende atto che il tirocinio ha una durata complessiva di 750 ore e può essere suddiviso anche in due periodi.



Ai sensi del D.I. n. 567/2022 in particolare il TPV dovrà prevedere:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante.

Prima dell'inizio di ogni tirocinio, il tirocinante dovrà compilare e far pervenire al soggetto ospitante il progetto formativo, debitamente sottoscritto anche dall'Università, insieme alla richiesta di frequenza del tirocinante, i quali costituiscono documenti propedeutici per il rilascio dell'autorizzazione alla frequenza da parte della competente UOS Formazione dell'Ente Ospitante.

Il solo modulo di "richiesta frequenza per tirocinio" è reperibile dal tirocinante al seguente link:

<https://www.aulss8.veneto.it/prestazioni/frequentare-tirocinio-a-fini-formativi-per-frequentazione-volontaria-anche-per-scambio-culturale-o-per-formazione-medico-specialistica/>

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è, infatti, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Al termine del tirocinio sarà compito del tirocinante trasmettere all'Ufficio competente il libretto personale e le relazioni sulle attività svolte, controfirmate e timbrate dal tutor.

Art. 3

Le parti convengono che il soggetto ospitante può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente



Art. 4

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

Art.5

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi i tirocinanti), così come definiti dall'art. 2 del D.lgs. 81/08. Tutti i lavoratori sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza. Il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa. L'ateneo rende disponibile ai tirocinanti il corso di Formazione Generale sulla Sicurezza sul Lavoro, rispondente ai requisiti normativi; i tirocinanti vi accedono su richiesta.

Art. 6

1. Il trattamento dei dati personali forniti da tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il soggetto promotore risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei tirocinanti, quali interessati, ex Regolamento, artt. 24-25, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; il soggetto promotore predispone e mette a disposizione dei tirocinanti l'informativa agli interessati ex Regolamento, art. 13, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/it/privacy>.
3. Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei tirocinanti ex Regolamento, art. 28, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del soggetto promotore, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del soggetto promotore: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del soggetto promotore l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del soggetto promotore, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.



4. I dati dei tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative.
5. Sono autorizzati a trattare i dati dei tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.
6. Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante ai tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, i tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.
7. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art. 7

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo il cui assolvimento è a carico del soggetto promotore.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 39 del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale e potrà essere rinnovata, nella medesima modalità e forma, a richiesta del soggetto promotore previa disponibilità del soggetto ospitante.

La parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

Nell'ipotesi di recesso, i tirocinanti che abbiano già avviato il tirocinio lo concluderanno in ogni caso nella stessa struttura.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per l'Università degli Studi di Verona
Rettore pro tempore Prof. Pier Francesco Nocini
(firmato telematicamente)

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
(firmato telematicamente)